

Revisori dei Conti del Sistema Educativo Trentino

Istituzione dell'elenco degli idonei e disposizioni operative di gestione

Delibera n. 1163 del 03/08/2026

Costituzione dell'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti di cui all'articolo 26 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e disposizioni in merito al funzionamento dello stesso e delle modalità di gestione dei revisori.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1163 Prot. n. 21/2026-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Costituzione dell'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti di cui all'articolo 26 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e disposizioni in merito al funzionamento dello stesso e delle modalità di gestione dei revisori.

Il giorno 03 Agosto 2026 ad ore 09:00 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE ACHILLE SPINELLI

ASSESSORE ROBERTO FAILONI

FRANCESCA GEROSA

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 1 di 10

Num. prog. 1 di 13

Il relatore comunica,

la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" prevede all'articolo 14 che le istituzioni scolastiche e formative provinciali sono enti dotati di personalità giuridica, di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Conseguentemente l'articolo 26 della legge provinciale n. 5 del 2006 stabilisce che la gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative è soggetta al riscontro di un revisore dei conti e che la Giunta provinciale approva un elenco di idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti, composto da personale provinciale competente in materia amministrativa, finanziaria e contabile, eventualmente integrato con esperti esterni fino a un massimo di tre. Con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre stabiliti i requisiti per l'accesso all'elenco, le modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, per la sua tenuta e il suo aggiornamento.

Con deliberazione n. 1285 del 29 agosto 2025 la Giunta provinciale ha, fra l'altro, definito i criteri e le modalità di compilazione dell'elenco dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche e formative, rinviando a successiva deliberazione la costituzione dell'elenco.

La stessa deliberazione n. 1285/25 ha stabilito che i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- essere dipendente provinciale assunto a tempo indeterminato inquadrato almeno nella categoria C Base o superiore, ovvero se appartenente al comparto scuola, essere inquadrato almeno nella figura professionale dell'assistente amministrativo scolastico ed essere in una posizione di comando o di utilizzo presso una struttura provinciale;
- non essere inquadrati nella qualifica di dirigenti ovvero non avere incarichi di attribuzione temporanea di tale qualifica;
- avere maturato alternativamente, un'esperienza:
 - almeno biennale di gestione operativa del bilancio di un ente pubblico (dalla predisposizione del bilancio alle operazioni di rendiconto);
 - almeno biennale in campo fiscale, tributario, amministrativo/contabile o nella gestione di appalti e contratti pubblici per dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale di revisore legale dei conti o abilitazioni professionali attinenti l'ambito specifico dell'attività di revisione contabile e/o amministrativa;
 - almeno triennale in campo fiscale, tributario, amministrativo/contabile o nella gestione di appalti e contratti pubblici per gli altri dipendenti.

La predetta delibera 1285/25 prevede inoltre che le domande che soddisfano i precedenti requisiti saranno graduate, in ordine decrescente, secondo la somma dei punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di seguito indicati:

RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 2 di 10

Num. prog. 2 di 13

A) 3 punti per ogni anno di servizio prestato a tempo indeterminato con compiti in campo fiscale e tributario, amministrativo/contabile o in gestione di appalti e contratti - fino a un massimo di punteggio attribuibile pari a 30;

B) 0,5 punti per ogni anno intero di servizio effettivo prestato nelle istituzioni scolastiche con la qualifica di AAS o di RAS, oppure per ogni anno di gestione operativa del bilancio di un ente pubblico (dalla predisposizione del bilancio alle operazioni di rendiconto) - fino a un massimo di punteggio attribuibile pari a 5;

C) 1 punto per ogni anno di precedente svolgimento di attività di revisione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

D) 5 punti per il diploma di laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" appartenente alle classi e tipologie di lauree che costituiscono titolo di accesso alla figura professionale di Responsabile amministrativo scolastico;

E) 3 punti per il diploma di laurea triennale riconducibile agli ambiti di cui al punto precedente;

F) 4 punti per l'abilitazione professionale di revisore legale dei conti o abilitazioni professionali attinenti l'ambito specifico dell'attività di revisione contabile e/o amministrativa.

Con deliberazione n. 558 del 17 aprile 2026 la Giunta provinciale ha apportato delle modifiche alla deliberazione n. 1285/25; successivamente il Servizio Istruzione con determinazione n. 4001 del 21 aprile 2026 ha approvato il modulo di domanda per l'inclusione nell'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti.

Con circolare prot. n. 340461 di data 22 aprile 2026 il Servizio Istruzione ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande per l'inclusione nell'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti e pubblicato sia su Vivoscuela che sul sito istituzionale della Provincia l'avviso per l'individuazione degli idonei ai quali conferire l'incarico di revisore dei conti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo quanto previsto dall'art. 26 della l.p. 5/2006 comprensivo del relativo modulo di domanda.

La predetta delibera n. 1285/25 prevede inoltre che l'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti delle istituzioni scolastiche e formative è approvato con deliberazione della Giunta

provinciale al termine dell'istruttoria condotta dal Servizio Istruzione.

Le domande pervenute al Servizio Istruzione sono n. 34. In attuazione di quanto previsto dalla più volte citata deliberazione n. 1285 del 29 agosto 2025 e ss.mm.ii, l'istruttoria per la definizione dell'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti è stata affidata a due componenti del Nucleo di controllo con nota del Servizio Istruzione prot. n. 479377 del 10 giugno 2026 e si è conclusa con la redazione del verbale prot. n. 526357 del 25/06/2026.

L'articolo 44 della LP 5/06 stabilisce che la Provincia istituisce presso il Dipartimento competente in materia di istruzione un nucleo di controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (di seguito "Nucleo") composto da personale provinciale competente in materia amministrativa, finanziaria e contabile. Stabilisce altresì che il Nucleo sovrintende, coordina e supporta l'attività dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche e formative, effettua l'istruttoria degli atti, da sottoporre alla Giunta provinciale, relativi alla gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità e fornisce il supporto alle istituzioni scolastiche e formative RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 3 di 10

Num. prog. 3 di 13

provinciali per gli aspetti di competenza.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 558 del 17 aprile 2026 dispone che i componenti del Nucleo incardinati presso il Servizio Istruzione con compiti di carattere generale, in ragione delle mansioni svolte e per l'intero periodo di svolgimento delle stesse, sono inseriti d'ufficio nell'elenco dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche e formative.

Si propone pertanto di procedere con l'approvazione dell'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base dell'istruttoria di cui sopra nonché dell'inserimento d'ufficio dei componenti del Nucleo incardinati presso il Servizio Istruzione. Come stabilito dalla deliberazione n. 1285/25 e smi gli idonei sono riportati in tale elenco in ordine di punteggio attribuito. In apposita sezione sono altresì indicati i componenti del nucleo inseriti d'ufficio.

Si propone che l'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti di cui sopra sia permanente fermo restando che, per necessità sopravvenute, la Giunta ritenga necessario procedere ad un aggiornamento o integrazione dei componenti, anche avvalendosi eventualmente della possibilità di integrare con esperti esterni fino a un massimo di tre, definendone i requisiti.

Con successivo provvedimento la Giunta Provinciale nominerà il revisore dei conti delle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali individuandolo nell'ambito dell'elenco di cui sopra, previa verifica della disponibilità all'accettazione di uno o più incarichi e dell'assenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto al singolo incarico. La proposta di incarico avverrà tenendo conto dei seguenti criteri generali e fermo restando il numero massimo di tre incarichi per singolo revisore:

a) un incarico per i revisori che non hanno mai svolto attività di revisione presso istituzioni scolastiche o formative provinciali;

b) due o tre incarichi per i revisori che hanno svolto in passato attività di revisione presso istituzioni scolastiche e/o formative provinciali, ed in particolare:

b1) rinnovo per un successivo mandato presso l'istituzione scolastica e/o formativa o le istituzioni scolastiche e/o formative dove il revisore ha svolto l'attività nel periodo precedente (fermo restando il vincolo di un massimo di due mandati previsto dall'art. 26, comma 3 della L.P. 5/06);

b2) assegnazione di tre incarichi ai revisori con maggiore esperienza, secondo l'ordine di anzianità di esperienza nonché ai componenti del Nucleo di cui all'art. 44; in caso di parità di anzianità

l'ultimo incarico verrà proposto al revisore con maggior punteggio e in caso di ulteriore parità con estrazione a sorte.

In caso di insufficienza di revisori con esperienza (punto b) disponibili ad accettare più incarichi, si potrà assegnare due incarichi a revisori che non hanno mai svolto attività di revisione presso istituzioni scolastiche e/o formative provinciali (punto a), secondo il seguente ordine di priorità:

- abilitazione professionale di revisore legale dei conti o abilitazioni professionali attinenti l'ambito specifico dell'attività di revisione contabile e/o amministrativa a revisore dei conti di cui alla lettera F) della deliberazione 1285/25 secondo, in caso di parità, il maggior punteggio nell'elenco degli idonei;

- in subordine maggior punteggio nell'elenco degli idonei.

Qualora un revisore, per gravi motivi personali o professionali, non potesse accettare nessun RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 4 di 10

Num. prog. 4 di 13

incarico, rimarrà iscritto nell'elenco degli idonei.

Si rende inoltre necessario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 della LP 5/06, disciplinare le modalità organizzative per il regolare svolgimento dell'attività di revisione.

In particolare si ritiene necessario prevedere che i revisori incaricati possano dimettersi dal singolo incarico e/o chiedere la cancellazione dall'elenco degli idonei con un preavviso di almeno 60 giorni presentando istanza al Servizio Istruzione; nel lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di dimissioni e l'effettiva cessazione dell'incarico/degli incarichi il revisore è tenuto a svolgere tutte le verifiche sui documenti già trasmessi dall'istituzione scolastica o formativa e a portare a termine tutti gli adempimenti previsti in tale lasso temporale, salvo il caso di dimissioni per gravi motivi di salute debitamente documentati. Il termine di preavviso di 60 giorni si applica, qualora possibile, anche in caso di perdita dei requisiti di accesso o nel caso di incompatibilità sopravvenuta al singolo incarico o all'iscrizione nell'elenco.

In caso di perdita dei requisiti di idoneità o di intervenuta incompatibilità all'iscrizione nell'elenco degli idonei si propone di demandare al dirigente della struttura provinciale ove è incardinato il Nucleo di controllo la cancellazione d'ufficio dall'elenco stesso e la conseguente sostituzione nell'incarico/negli incarichi in corso con apposito provvedimento. Analogamente si procederà con la cancellazione in caso di richiesta da parte del revisore.

E' inoltre necessario prevedere che la Giunta, previa istruttoria del Servizio presso il quale è incardinato il Nucleo, possa procedere alla revoca dell'incarico attribuito al revisore nei casi di gravi inadempienze rilevate dai componenti del Nucleo nel corso del monitoraggio dell'attività dei revisori dei conti e durante l'istruttoria degli atti da sottoporre alla Giunta Provinciale o di gravi irregolarità segnalate dai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche/formative presso cui i revisori svolgono l'incarico affidato. In caso di inadempienze e irregolarità di particolare gravità si potrà procedere alla revoca di tutti gli incarichi e alla cancellazione dall'elenco degli idonei.

E' inoltre necessario prevedere la possibilità di sostituzione temporanea del revisore in uno o più incarichi assegnati in caso di assenze dal servizio o per esigenze di salute documentate con impossibilità a svolgere uno o più incarichi.

In tal caso o in tutti i casi di cessazione dell'incarico nel corso del triennio, sarà cura del Dirigente del Servizio ove è incardinato il Nucleo di controllo sostituire il revisore assente scorrendo l'elenco e dando la priorità agli idonei di cui al punto b2 ai quali sono state attribuite due istituzioni scolastiche. I revisori saranno interpellati in ordine di numero di anni di esperienza di revisione presso le istituzioni scolastiche e formative; in caso di parità di anzianità l'incarico verrà proposto al revisore con maggior punteggio e in caso di ulteriore parità con estrazione a sorte.

In ogni caso ad ogni revisore non possono essere assegnate più di tre istituzioni scolastiche e formative: in caso di assenza di revisori disponibili con due istituzioni scolastiche le sostituzioni temporanee e quelle dovute a cessazione dell'incarico nel corso del triennio potranno essere assegnate in deroga al singolo incarico anche a revisori senza precedente esperienza (punto a), con un solo incarico, secondo il seguente ordine di priorità:

- abilitazione professionale di revisore legale dei conti o abilitazioni professionali attinenti l'ambito specifico dell'attività di revisione contabile e/o amministrativa a revisore dei conti di cui alla lettera F) della deliberazione 1285/25 secondo, in caso di parità, il maggior punteggio nell'elenco degli idonei,
- in subordine maggior punteggio nell'elenco degli idonei.

RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 5 di 10

Num. prog. 5 di 13

Gli incarichi attribuiti per la sostituzione di un revisore dimissionario o assente dal servizio, hanno in ogni caso la stessa scadenza dell'incarico originario.

Qualora un idoneo, per gravi motivi personali o professionali, nel corso del triennio non potesse accettare

nessun incarico di revisore, rimarrà iscritto nell'elenco degli idonei.

Ai revisori spetta un'indennità annuale per singolo incarico, stabilita dalla Giunta provinciale con la predetta deliberazione n. 1285 del 29 agosto 2025, così come modificata dalla deliberazione 558 del 17 aprile 2026, in relazione allo scaglione di riferimento della singola istituzione scolastica e formativa approvati da ultimo con l'allegato C della predetta deliberazione n. 558/26.

Secondo quanto stabilito dall'art. 47 bis, comma 4, della legge provinciale n. 7/1997,

l'espletamento dell'incarico di revisore dei conti rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale in possesso dei necessari requisiti; le relative indennità affluiscono al fondo produttività e sono corrisposte annualmente a favore dei titolari degli incarichi nella misura fissata dalla contrattazione collettiva.

Con gli accordi sindacali del marzo 2012, in applicazione dell'art. 47 bis della L.P. n. 7/1997,

l'ammontare dei compensi da corrispondere al personale interessato (area non dirigenziale e del personale direttivo della Provincia autonoma di Trento) è stabilito nella misura del 80%

dell'importo complessivo spettante per lo svolgimento dell'incarico/incarichi di revisore dei conti.

In ogni caso l'importo complessivo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25% della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.

Il compenso è erogato ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche e formative, previa attestazione dell'attività svolta da ogni revisore redatta dal Coordinatore del Nucleo e sottoscritta dal dirigente del Servizio presso il quale è incardinato il Nucleo di controllo stesso, secondo le tempistiche approvate nell'allegato B).

Con riferimento al Nucleo di cui all'articolo 44 della LP 5/06 si ricorda che i compiti attribuiti allo stesso sono, in particolare, da un lato verificare per conto della Provincia la correttezza della gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso forme di raccordo e sostegno dell'attività svolta dai revisori dei conti; dall'altro svolgere una funzione di assistenza tecnica alle istituzioni curando lo studio, l'elaborazione e la proposta di criteri innovativi per il miglioramento della loro gestione. In tale prospettiva il Nucleo deve svolgere approfondimenti e analisi inerenti le attività amministrative e contabili poste in essere dalle istituzioni scolastiche e formative ma anche sostenere gli organi della scuola nelle analisi di coerenza tra strumenti finanziari e strumenti di programmazione, restituendone le risultanze al dipartimento competente in materia di istruzione.

La deliberazione della Giunta provinciale 1285 del 29 agosto 2025 e ss.mm.ii ha quantificato in complessivi euro 10.000,00 l'indennità annuale spettante al Nucleo per i compiti di cui sopra; tale indennità deve essere ripartita fra i componenti con esclusione dei direttori o di altre figure che espletano le funzioni di organizzazione e coordinamento di dette attività del Nucleo, anche considerando eventuali periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie spettanti.

RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 6 di 10

Num. prog. 6 di 13

Per quanto disposto dal presente provvedimento, non è necessario acquisire il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", e in particolare gli articoli 26 e 44;

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 recante "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento", e in particolare l'articolo 47 bis;

- visto il regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, emanato con decreto del Presidente della Provincia di data 12.10.2009, n. 20-22/Leg. ;

- visto l'art. 56 del D.L. 118/2011 e l'allegato 4/2;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 1285 del 29 agosto 2025;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 558 del 17 aprile 2026;

- visti gli atti citati nelle premesse;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge DELIBERA

1. di approvare l'elenco degli idonei allo svolgimento delle funzioni di revisore così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come risulta dal verbale istruttorio prot. n. 526357 di data 25/06/2026;
 2. di demandare al Servizio Istruzione l'istruttoria per l'acquisizione delle disponibilità a svolgere le funzioni di revisore presso una o più istituzioni scolastiche/formative e per la raccolta delle dichiarazioni relative a situazioni di conflitto di interesse anche potenziali nei confronti delle istituzioni scolastiche e/o formative provinciali ai fini della proposta di nomina dei revisori dei conti di cui al punto successivo;
 3. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta provinciale la nomina dei revisori dei conti, attribuendo gli incarichi secondo i criteri riportati in premessa;
 4. di stabilire che gli idonei che non accettano l'incarico proposto rimangono in ogni caso iscritti nell'elenco degli idonei a svolgere le funzioni di revisore dei conti delle istituzioni scolastiche e/o formative;
- RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 7 di 10

Num. prog. 7 di 13

5. di stabilire che l'elenco degli idonei è permanente, fermo restando che, per necessità sopravvenute, la Giunta ritenga necessario procedere ad un aggiornamento o integrazione dei componenti, anche avvalendosi eventualmente della possibilità di integrare con esperti esterni fino a un massimo di tre, definendone i requisiti;
6. di demandare al Dirigente della struttura presso la quale è incardinato il Nucleo, la cancellazione d'ufficio dall'elenco dei revisori che nel corso del triennio perdono i requisiti di idoneità o in caso di incompatibilità sopravvenuta, con sostituzione secondo quanto riportato al punto 9;
7. di stabilire che, i revisori che intendano dimettersi dall'incarico e/o chiedere la cancellazione dall'elenco degli idonei, devono dare un preavviso di almeno 60 giorni presentando apposita istanza al Servizio Istruzione; nel periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva cessazione dell'incarico il revisore è tenuto a svolgere tutte le verifiche sui documenti già trasmessi dall'istituzione scolastica/formativa e a portare a termine tutti gli adempimenti previsti in tale lasso temporale;
8. di stabilire che, nei casi di gravi inadempienze rilevate dai componenti del Nucleo di controllo nel corso del monitoraggio dell'attività dei revisori dei conti e durante l'istruttoria degli atti da sottoporre alla Giunta Provinciale o di gravi irregolarità segnalate dai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche e/o formative presso cui i revisori svolgono l'incarico affidato, la Giunta provinciale può disporre la revoca dell'incarico attribuito al revisore o la cancellazione dell'elenco in caso di inadempienze e irregolarità particolarmente gravi;
9. di stabilire che, sia nel caso di assenze brevi dal servizio, sia nel caso di assenze con impossibilità a svolgere l'incarico di revisore dei conti in modo permanente e in tutti i casi di cessazione dell'incarico nel corso del triennio, sarà cura del Dirigente del Servizio presso il quale è incardinato il Nucleo sostituire l'assente secondo quanto riportato in premessa;
10. di stabilire che a nessun revisore possono essere assegnate più di tre istituzioni scolastiche;
11. di stabilire che tutti gli incarichi attribuiti a titolo di sostituzione del revisore assente o dimissionario hanno una durata pari all'assenza del titolare in caso di supplenze brevi o pari alla durata dell'incarico originario in tutti gli altri casi;
12. di stabilire che, ai revisori dei conti è corrisposta un'indennità annua lorda nella misura riportata nell'allegato C) parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1285/25, così come modificata dalla deliberazione n. 558/26;
13. di stabilire che l'indennità è attribuita con riguardo alle attività svolte e con le tempistiche riportate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, previa attestazione dell'attività svolta da ogni revisore redatta dal Coordinatore del Nucleo di controllo e sottoscritta dal dirigente del Servizio presso il quale è incardinato il nucleo di controllo;
14. di stabilire che l'ammontare dei compensi da corrispondere al personale interessato (area non dirigenziale e del personale direttivo della Provincia autonoma di Trento) è stabilito RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 8 di 10

Num. prog. 8 di 13

nella misura del 80% dell'importo complessivo spettante per lo svolgimento dell'incarico di revisore dei conti e in ogni caso l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25% della retribuzione lorda

fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno; mentre nel caso il revisore non svolga alcuna attività prevista nel quadrimestre,

l'intera quota di indennità spetta al suo sostituto;

15. di stabilire, come previsto dalla deliberazione 1285/25 e ss.mm.ii che al Nucleo di controllo, cui sono assegnati i compiti di cui all'art. 44, comma 2) attualmente incardinato presso il Servizio Istruzione, spettano complessivamente 10.000,00 euro annui ripartiti tra i componenti del nucleo di controllo con esclusione dei direttori o di altre figure che espletano le funzioni di organizzazione e coordinamento delle attività previste dalla norma,

anche considerando eventuali periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie spettanti;

16. di stabilire che con il provvedimento della Giunta provinciale di cui al punto 3 si provvederà ad impegnare le risorse relative necessarie alla copertura delle indennità spettanti ai revisori dei conti che saranno incaricati e dell'indennità spettante ai componenti il Nucleo di controllo prevista al punto 15, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, a valere sulle risorse prenotate con la deliberazione 1285/25 e integrate con deliberazione 558/26;

17. di stabilire che avverso il presente provvedimento amministrativo, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento stesso, ovvero di proporre ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 nel termine di 120 giorni dalla medesima data;

18. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Vivoscuola e sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 14.

RIFERIMENTO : 2026-S167-00077

Pag 9 di 10 MAM

Num. prog. 9 di 13

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.